

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

**PUBBLICITÀ DELL'INFORMAZIONE SANITARIA  
LINEE DI INDIRIZZO**

**Premessa**

Il Consiglio Direttivo di quest'Ordine professionale a seguito dell'emanazione della legge 348/2006, conosciuta come legge Bersani, già nel 2007, ha sentito l'esigenza di regolamentare l'iter procedurale per l'istruzione delle pratiche di pubblicità dell'informazione sanitaria e di adottare delle linee di indirizzo ai sensi degli articoli 55 – 56 – 57 del Codice di Deontologia Medica.

Le linee di indirizzo, elaborate dal gruppo di lavoro per la pubblicità dell'informazione sanitaria costituito con delibera n. 83 del 2007 del 06/03/2007 e approvate con delibera n. 239 del Consiglio direttivo del 15/05/2007 sono state utilizzate anche dal gruppo di lavoro costituito all'interno del consiglio direttivo per il triennio 2009/2011 con delibera n. 56 del 03/02/2009.

A seguito della pubblicazione della Legge Bersani - che ha espressamente **abrogato il divieto, anche parziale**, di svolgere pubblicità informativa circa titoli non prettamente specialistici, caratteristiche del servizio offerto, prezzo etc., i vincoli relativi alla possibilità di diffondere messaggi pubblicitari sono venuti meno.

L'intento del legislatore è stato sicuramente quello di favorire la diffusione della conoscenza delle qualifiche complete dei sanitari e delle prestazioni erogate, dei presidi diagnostici utilizzati, dei procedimenti terapeutici seguiti, delle tariffe praticate, in modo da consentire al paziente una scelta autonoma e ponderata in base alle proprie esigenze, in ossequio al principio comunitario di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei cittadini.

Tuttavia la pubblicazione di tale Legge, sovrapponendosi a un quadro normativo preesistente, ha inevitabilmente posto problemi di ordine interpretativo, sia di carattere sostanziale che di carattere procedurale, come quello relativo alla **vigenza e attualità della legge 175/1992**, legge speciale in tema di pubblicità sanitaria, che sino alla pubblicazione del decreto Bersani, convertito nella legge n. 248 del 2006, ha disciplinato dettagliatamente la materia, non lasciando margini di discrezionalità agli Ordini professionali, chiamati espressamente all'istruzione delle pratiche volte al rilascio del **nulla osta sulla pubblicità sanitaria** che il medico o l'odontoiatra intendeva effettuare.

Il potere dell'Ordine si esplicava così nella **verifica preventiva e obbligatoria** della rispondenza del messaggio al contenuto delle disposizioni legislative e in particolare alla legge 175/92 e il successivo D.M. 657/94 che disciplinavano dettagliatamente le procedure di esposizione, i contenuti, le caratteristiche estetiche, le dimensioni e le fatture di targhe, insegne e inserzioni pubblicitarie.

Si tiene a precisare che il nulla osta dell'Ordine rappresentava un **atto intraprocedimentale**, indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune o della Regione; **atto indispensabile** per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Tuttavia, secondo una prima interpretazione fornita dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici, la legge 175/92 doveva ritenersi comunque vigente per le società di capitali anche dopo la

pubblicazione della legge 248/2006 in quanto il legislatore, con l'emanazione della legge medesima aveva voluto estendere il campo dell'informazione sanitaria mediante l'abrogazione di quelle sole parti normative che sancivano il divieto di divulgazione dei costi e caratteristiche del servizio offerto.

Al di là delle diverse interpretazioni - quella secondo la quale l'intero procedimento autorizzatorio della legge 175/92 debba ritenersi abrogato o quella secondo la quale la legge 175/92 debba considerarsi abrogata solamente in quelle parti in cui la legge 248/2006 fa specifico riferimento - un elemento sicuramente imprescindibile è che la **legge Bersani non abbia deregolamentato la materia**, ma al contrario **abbia riconosciuto un ruolo fondamentale di verifica e vigilanza dell'Ordine sulla trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario**.

Pertanto ciò che sicuramente è mutato è il sistema **del controllo dell'Ordine**, non più nulla osta preventivo e obbligatorio volto all'accertamento dei requisiti professionali e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa rientrante nella sfera di competenza dei Comuni o delle Regioni, ma un'**autodichiarazione obbligatoria da presentare preventivamente all'Ordine**, con la quale il sanitario, dopo aver autocertificato stati e qualità personali, oltre al possesso di titoli di studio e titoli professionali, **comunica all'Ordine** di aver intenzione di effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria indicando i mezzi che intende utilizzare per la stessa. Pertanto il legislatore ha voluto spostare in capo al sanitario -professionista iscritto all'albo- la responsabilità sulla correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario che si accinge a diffondere; infatti egli attraverso l'auto certificazione attesta la propria preparazione a svolgere prestazioni professionali rientranti nell'ambito della propria specializzazione.

Di seguito si riporta il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137:

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137**

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012

Art. 4

#### Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Di seguito si riporta il testo integrale Sentenza Corte Cassazione n. 652 del 2007:

## **Sentenza Corte Cassazione n. 652 del 2007**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 6 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001 il Tribunale di Arezzo, accogliendo parzialmente la domanda di Edoardo Fantini, medico odontoiatra, dichiarava ingiustificato l'omesso rilascio, da parte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Arezzo, del nulla - osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario, mentre dichiarava inammissibile la domanda di condanna dell'Ordine.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20 settembre - 21.10.2001, ha rigettato il gravame affermando che l'Ordine professionale deve verificare veridicità delle qualità professionali, la loro non equivocità sulla natura dell'attività svolta dal richiedente e la corrispondenza delle caratteristiche estetiche della targa a quelle stabilite dal regolamento ministeriale; che il nulla - osta non era stato rilasciato adducendo illegittimamente la necessità per l'Ordine di accertare se il richiedente agevolasse l'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati, operanti nello stesso stabile.

Avverso la suddetta sentenza l'Ordine ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Sul primo, con cui denunciava difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sono pronunciate in senso negativo le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza del 9 aprile - 9 maggio 2006.

L'esame del secondo motivo è stato affidato a questa sezione.

Il Fantini ha resistito con controricorso e, all'esito della discussione, ha prodotto note di udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il secondo motivo, l'unico assegnato alla cognizione di questa sezione, l'Ordine ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, 2 e 8 della legge 5.2.1992, n. 175, difetto di istruttoria e vizio di motivazione, assumendo che il termine di trenta giorni normativamente previsto per il rilascio del nulla - osta non esaurisce perentoriamente il provvedimento, essendo consentito pretendere ulteriori informazioni allo scopo di concludere gli accertamenti ritenuti in concreto necessari.

L'assunto è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive integrazioni stabilisce che la targa che eventualmente il professionista intenda apporre sull'edificio in cui svolge l'attività professionale debba contenere determinate indicazioni (art. 1) e debba essere autorizzata dal sindaco previo nulla osta dell'ordine professionale presso cui è iscritto il richiedente, attraverso il quale il professionista deve inoltrare la domanda (art. 2).

Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 175 del 1992 prescrive al Consiglio dell'ordine di trasmettere la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione, mentre il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede esplicitamente che, ai fini del rilascio del nulla osta, il collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 (che concernono il "contenuto" della targa), nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall'apposito regolamento.

Dalla esposizione che precede si evince chiaramente che il nulla osta deve intervenire nel termine - certamente perentorio - di giorni 30 dalla presentazione della domanda e che il suo rilascio è condizionato esclusivamente all'esame sostanziale e formale della targa.

Non induce a diversa statuizione il successivo art. 8, il quale demanda agli ordini professionali il controllo sugli iscritti, consentendo anche di ispezionarne gli studi, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione allo scopo di reprimerne l'esercizio abusivo. Infatti la facoltà di eseguire i controlli previsti dalla norma in esame può sempre essere esercitata ma è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione del nulla osta, che è assolutamente diversa e autonoma.

E' appena il caso di aggiungere che, nel rigettare il primo motivo con cui il ricorrente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite hanno spiegato che, ai fini del nulla - osta de quo, l'Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità e che, per contro, il richiedente, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, è titolare di un diritto soggettivo al rilascio.

Va, peraltro, rilevato che recentemente (in data 11 agosto 2006) è entrato in vigore il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che, all'art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per il soccombente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €. 4.100,00, di cui C. 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 16.1 2006.

Il Consigliere Estensore

La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole e denigratoria.

L'Ordine **esprimerà un parere vincolante per il medico richiedente**, sulla base delle norme del Codice Deontologico, delle **linee di indirizzo in tema di pubblicità dell'informazione sanitaria** e dall'iter procedurale di seguito esposto, approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 26.02.2013

### **Nomenclatura ufficiale dei luoghi di cura, assistenza e accoglienza pubblici e privati**

- 1) **Ambulatorio:** locale attrezzato per visite mediche e cure specialistiche che non richiedono una degenza di tipo ospedaliero, gestito dal S.S.N. o in forma societaria (vedi struttura sanitaria)
- 2) **Casa di cura o clinica privata accreditata:** struttura predisposta per la degenza dei pazienti che eroga prestazioni in regime di ricovero ambulatoriali e in day hospital per conto e a carico del S.S.N.; l'organizzazione è simile a quella degli ospedali con diversi reparti specialistici.
- 3) **Casa di cura o clinica privata non convenzionata:** struttura predisposta per la degenza dei pazienti che eroga prestazioni in regime di ricovero ambulatoriali e in day hospital con accesso a pagamento e con previsione di un rimborso da parte delle istituzioni preposte; l'organizzazione è simile a quella degli ospedali con diversi reparti specialistici.
- 4) **Centro sanitario o centro medico:** complesso di strutture organizzate e gestite da istituzioni pubbliche in cui si svolgono attività sanitarie e di ricerca
- 5) **Clinica Universitaria:** luogo di cura di competenza universitaria destinato e attrezzato per ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione degli ammalati.
- 6) **Clinica privata:** vedi casa di cura privata
- 7) **Consultorio:** centro pubblico gestito da enti istituzionali o da associazioni no-profit con compiti di informazione, prevenzione e assistenza in merito a problemi sociosanitari.
- 8) **Gabinetto medico:** locale (stanza) in cui il professionista sanitario espleta il proprio lavoro
- 9) **Nosocomio:** vedi "presidio ospedaliero"
- 10) **Ospedale:** vedi "presidio ospedaliero"
- 11) **Poliambulatorio o ambulatorio polispecialistico:** ambulatorio dotato di attrezzature per visite diagnostiche e terapie relative a più specialità mediche. Può costituire postazione sanitaria facente parte del S.S.N., essere gestito in forma individuale o in forma societaria; se in forma individuale, risponde alle regole prescritte per diversi studi medici in unico ambito, se in forma societaria necessità per il funzionamento della figura di un direttore sanitario.

- 12) Presidio per minori:** comunità educativa: casa famiglia; comunità mamma bambino; gruppo appartamento; comunità terapeutica minori (C.T.M.); centro educativo per minori (C.E.M.); centro aggregativo per minori (C.A.M.)
- 13) Presidio socio assistenziale (P.S.A.):** struttura di accoglienza residenziale o semiresidenziale, destinata a persone che necessitano di tutela e di interventi appropriati di varia natura ( educativi, assistenziali, sanitari ) destinato ad adulti, minori, anziani, e disabili.
- 14) Presidio ospedaliero o Ospedale o Nosocomio:** è un edificio o insieme di edifici facenti parte del S.S.N. destinati e attrezzati per ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione degli ammalati; consta di diversi reparti.
- 15) Presidio sanitario:** postazione sanitaria avanzata sul territorio facente parte del S.S.N., ovvero unità di un ente di maggiori dimensioni; può essere ospedaliero o socio-assistenziale
- 16) Residenza Assistenziale (R.A.) :** residenza assistenziale destinata ad anziani in condizioni psico-fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, in condizioni cioè di compiere, con l'aiuto di terzi, le proprie funzioni primarie.
- 17) Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.):** residenza socio-assistenziale flessibile, che può realizzare un sufficiente livello di assistenza sanitaria.
- 18) Struttura sanitaria:** si intende un luogo di cura dove si esercitano attività di carattere medico, gestito in forma societaria, avente titolarità autonoma e distinta rispetto a quella dei professionisti che vi esercitano, riconducibile alla categoria di ambulatorio, in cui si determina un regime di impresa e una specifica separazione tra le attività professionali espletate e la gestione amministrativa. Può essere diretta in forma individuale, associata o in forma societaria o cooperativa e deve avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati e iscritti all'ordine o albo professionale di competenza. Tale struttura necessita di apposita autorizzazione regionale per poter adempiere le funzioni connesse alla propria natura.
- 19) Struttura residenziale assistenziale ( R.S.A.):** struttura residenziale (un tempo definita casa di riposo ) che accoglie persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, che richiede un livello medio di assistenza sanitaria (medica, riabilitativa, infermieristica ) integrata da un livello alto di assistenza tutelare e alberghiera.
- 20) Studio associato:** si intende il luogo ove diversi professionisti sanitari, regolarmente abilitati e iscritti all'ordine e all'albo di competenza, esercitano, in forma associata, l'attività medica, caratterizzata da responsabilità individuali e dalla disponibilità di beni, strumenti e accessori propri.
- 21) Studio medico, odontoiatrico o di altre specialità sanitarie:** si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario, regolarmente abilitato e iscritto all'ordine e all'albo di competenza, esercita in forma singola l'attività medica, caratterizzata da responsabilità individuali e dalla disponibilità di beni, strumenti, accessori propri.

# PUBBLICITÀ DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

## **LINEE DI INDIRIZZO E ITER PROCEDURALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI NELLA SEDUTA DEL 26/02/2013**

### SEZIONE N. 1

#### Procedura

Questo documento contiene le linee guida di indirizzo per gli iscritti all'Ordine di Sassari che intendano diramare, nell'ambito della provincia di competenza, messaggi informativo-pubblicitari.

**Per convenzione la parola "medico"** è riferita ai laureati in medicina e chirurgia e ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, singolarmente considerati, che svolgono la propria attività professionale in forma individuale o associata, in qualità di direttore sanitario, collaboratore, consulente o dipendente.

**Per Struttura sanitaria si intende** luogo di cura privato dove si esercitano attività di carattere medico, arti sanitarie ausiliarie in forma societaria o cooperativa e che necessita, per funzionare della figura di un direttore sanitario medico.

**Per pubblicità** si intende qualsiasi forma di messaggio, atto a promuovere le prestazioni professionali svolte in forma singola, associata o societaria.

Il medico è tenuto a presentare agli uffici dell'Ordine un'**autodichiarazione** redatta in carta libera, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ordine, con la quale comunica l'intenzione di effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria, riportando una descrizione dettagliata della forma, contenuto e strumento del messaggio che intende diffondere. Qualora l'informazione sia da veicolarsi tramite i mezzi consentiti (biglietto da visita, volantino, brochure, inserti e articoli giornalistici, internet, ecc) sarà indispensabile allegare fac-simile. Tale documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ordine o via fax o per posta ordinaria o per posta certificata. L'ufficio dell'Ordine riceve l'istanza, procede a una prima verifica dei nominativi e titoli e la trasmette al **gruppo di lavoro per la pubblicità dell'informazione sanitaria**, istituito con delibera del Consiglio Direttivo n°51 del 28.02.2012. Tale commissione provvederà ad attivare eventuali atti istruttori necessari per la definizione della pratica, ivi compresa la verifica di quanto dichiarato dal richiedente con sopralluoghi e a rilasciare parere di conformità o difformità del messaggio agli art. 55 - 56 - 57 del Codice di Deontologia Medica e alle linee guida in tema di pubblicità dell'informazione sanitaria emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri.

Il Consiglio Direttivo, una volta esaminata la proposta conclusiva del gruppo di lavoro per la pubblicità dell'informazione sanitaria, delibererà per ratificare o respingere il parere di congruità espresso.

L'Ufficio dell'Ordine provvederà a trasmettere la determinazione del Consiglio Direttivo al medico che ha presentato l'istanza, entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta ricezione dell'autodichiarazione.

## SEZIONE N. 2

### Strumenti o veicoli pubblicitari

In questa sezione sono elencati una serie di strumenti pubblicitari fra i più diffusi. Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche, essendo lo scopo principale quello di tutelare il decoro della professione, come previsto e disciplinato dall'art. 56 del Codice di deontologia medica, evitando il ricorso a quelle forme pubblicitarie di carattere spiccatamente commerciale e propagandistico, vengono assunti, come parametro di riferimento, i **dati normativi preesistenti** in quanto applicabili.

Eventuali ulteriori strumenti pubblicitari rispetto a quelli codificati, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del gruppo di lavoro ad acta e del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

- 1) **Targhe per studi professionali in forma singola o associata**
- 2) **Targhe per case di cura private, strutture sanitarie, poliambulatori**
- 3) **Insegne per studi professionali in forma singola o associata**
- 4) **Insegne delle case di cura private, strutture sanitarie, poliambulatori**
- 5) **Cartelli segnaletici stradali, manifesti e striscioni, decalcomanie su infissi esterni, applicazioni adesive su automezzi pubblici o privati**
- 6) **Inserzioni sugli elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti professioni sanitarie**
- 7) **Inserzioni sui giornali, riviste, quotidiani, settimanali, periodici**
- 8) **Articoli su riviste non prettamente scientifiche**
- 9) **Volantini informativi e depliant pubblicitari, carta dei servizi**
- 10) **Ricettari, timbri, carte professionali intestate, biglietti da visita**
- 11) **Lettere ai sanitari**
- 12) **Informazione tramite servizi radiofonici, televisivi di emittenti locali, regionali e nazionali**
- 13) **Informazione tramite amplificatori vocali**
- 14) **Strumenti multimediali promozionali**
- 15) **Informazione tramite internet**
- 16) **E-mail e newsletter**

<b>VEICOLO N. 1</b>  <b>TARGHE STUDI PROFESSIONALI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA</b>	La targa professionale è assimilabile a un documento pubblico di legittimità all'esercizio professionale, pertanto deve essere scritta in lingua italiana; nella stessa targa può essere riportata la traduzione integrale in altra lingua. In quanto individuale deve contenere nome, cognome e ragione sociale. Per comprovare la liceità allo svolgimento dell'attività medica deve descrivere titoli professionali e accademici. In quanto resa pubblica, deve rispondere alle regole della tracciabilità e verifica da parte degli utenti e degli enti istituzionali di controllo; quindi deve riportare il numero di iscrizione all'Albo e l'Ordine di appartenenza; in quanto inserita in un contesto urbano, deve soggiacere ai vincoli dei vari piani particolareggiati e alle norme emanate dalle Amministrazioni locali. La targa, in quanto attestato d'esercizio della professione medica entro un luogo di cura privato, può
---	--

**VEICOLO N. 1**  
**TARGHE STUDI**  
**PROFESSIONALI IN**  
**FORMA SINGOLA O**  
**ASSOCIATA**

essere adottata anche da tutti coloro che, pur non avendo la titolarità dello studio o struttura, vi operano in maniera continuativa come collaboratori o saltuaria in veste di consulenti. Nel primo caso, oltre ai dati identificativi prescritti verrà inserita la parola "Collaboratore", nel secondo caso quella di "Consulente". Le targhe, concernenti le attività di professioni sanitarie, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

a) di cm 50 x 60 cm); i relativi caratteri debbono essere di grandezza non superiore a cm 8;

b) essere di fattura compatta, con esclusione di una propria componente luminosa;

c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco (se necessaria);

d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione medica, vale a dire la verga di Esculapio oppure lo stemma dell'Ordine di appartenenza; è vietato l'utilizzo del contrassegno della Croce Rossa, nella forma e nel colore integrali o modificati, come previsto dalla convenzione di Ginevra e del caduceo di Mercurio, segno distintivo della concordia ma non giustificabile come emblema della medicina.

e) in quanto esclusivamente nominativa, non dovrà utilizzare espressioni di fantasia, o denominazioni improprie che esulino dai significati della nomenclatura ufficiale; dovrà contenere: ragione sociale, nome e cognome, titoli previsti nel presente regolamento, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo del singolo professionista. In caso di studio associato, tali diciture potranno essere comprese in unica targa, o in tante targhe delle stesse massime dimensioni consentite, quanti sono i professionisti che vi operano. La descrizione di eventuali altre specifiche attività medico chirurgiche potrà essere inserita solo in una targa a parte, di dimensioni e caratteri non superiori ai precedenti. La targa deve venire sistemata sull'edificio in cui si svolge l'attività, nei pressi dell'ingresso; quando la costruzione insiste in un complesso recintato, può essere apposta una sola copia speculare anche sulla recinzione; non è consentito l'inserimento di targhe in luoghi distanti dagli ingressi dei fabbricati, come poggioli, terrazzi o altro; la targa non deve contenere una illuminazione propria, ma può avere fonti di illuminazione esterne. Eventuali altre collocazioni, difformi dalla presente norma, saranno valutate a parte dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Ordinistica per la Pubblicità.

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TARGHE CASE DI CURA PRIVATE - STRUTTURE SANITARIE - POLIAMBULATORI</b></p>	<p>Le targhe concernenti le case di cura private , strutture sanitarie, poliambulatori, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>a) di norma cm 50 x 60 cm; di grandezza non superiore a cm 8;</p> <p>b) essere di fattura compatta, non deve contenere una illuminazione propria, ma può avere fonti di illuminazione esterne;</p> <p>c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;</p> <p>d) Non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione del logo societario: è vietato l'utilizzo del contrassegno della croce rossa, nella forma e nel colore integrali o modificati, come previsto dalla convenzione di Ginevra;</p> <p>e) Riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.</p> <p>f) In quanto esclusivamente nominativa dovrà contenere nome e cognome, titoli previsti nel presente regolamento, riferiti al direttore sanitario nonché l'Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo.</p> <p>g) I nominativi e i titoli di tutti gli altri medici responsabili, operanti nei luoghi di cura in argomento, potranno essere esposti in tante targhe singole delle stesse dimensioni consentite, quanti sono i professionisti, oppure compattati in una unica grande targa che non deve superare le dimensioni. Tutti i medici che vi operano in maniera continuativa pur non avendo responsabilità di reparto dovranno inserire nella propria targa, oltre ai dati identificativi prescritti, la parola "collaboratore". Tutti i medici che vi operano in maniera saltuaria in veste di responsabile di reparto o di disciplina specialistica, oltre ai dati identificativi prescritti dovranno inserire la parola "Consulente";</p> <p>h) La descrizione di eventuali altre specifiche attività medico chirurgiche, potrà essere inserita solo in una targa a parte.</p> <p>i) Le targhe vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività nei pressi dell'ingresso; non è consentito l'inserimento di targhe in luoghi distanti dagli ingressi dei fabbricati, come poggiali, terrazzi o altro; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, può essere apposta una sola copia speculare anche sulla recinzione. Eventuali altre collocazioni, difformi dalla presente norma, saranno valutate a parte dalla Commissione Ordinistica per la Pubblicità.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSEGNE STUDI PROFESSIONALI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA</b></p>	<p>1. Le insegne, monofacciali o bifacciali concernenti i luoghi di cura in argomento, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>a) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti ne' programmati in modo da dare un messaggio variabile;</p> <p>b) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSEGNE STUDI PROFESSIONALI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA</b></p>	<p>dal comune;</p> <p>c) essere costituite da materiale non deteriorabile;</p> <p>d) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio;</p> <p>e) possono riportare solo la denominazione dello studio e il/i nominativi dell'intestatario/i, non possono contenere alcun grafico, disegno o figura. Non si dovranno utilizzare espressioni di fantasia o denominazioni improprie che esulino dai significati della nomenclatura ufficiale</p> <p>2. le insegne non possono essere di numero superiore a uno, e devono essere sistemate sempre in aree limitrofe agli ingressi; non è consentito l'inserimento di insegne in luoghi distanti dagli ingressi dei fabbricati, come poggiosi, terrazzi o altro; può venire confezionata una unica copia speculare con eventuale freccia direzionale e collocata sulla cancellata, solo se l'edificio è separato dalla strada limitrofa da giardino con recinzione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSEGNE DELLE CASE DI CURA PRIVATE - STRUTTURE SANITARIE - POLIAMBULATORI</b></p>	<p>1. Le insegne, concernenti i luoghi di cura in argomento, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>a) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti ne' programmati in modo da dare un messaggio variabile;</p> <p>b) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;</p> <p>c) essere costituite da materiale non deteriorabile;</p> <p>d) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio;</p> <p>e) possono riportare solo la denominazione della società, non possono contenere alcun grafico, disegno o figura a eccezione del logo aziendale; non si dovranno utilizzare espressioni di fantasia o denominazioni improprie che esulino dai significati della nomenclatura ufficiale.</p> <p>2. le insegne non possono essere di numero superiore a uno, e devono essere sistemate sempre in aree limitrofe agli ingressi; non è consentito l'inserimento di insegne in luoghi distanti dagli ingressi dei fabbricati, come poggiosi, terrazzi o altro; può venire confezionata una unica copia speculare con eventuale freccia direzionale e collocata sulla cancellata, solo se l'edificio è separato dalla strada limitrofa da giardino con recinzione..</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CARTELLI SEGNALETICI STRADALI, MANIFESTI E STRISCIONI, DECALCOMANIE SU INFISSI ESTERNI, APPLICAZIONI ADESIVE SU AUTOMEZZI PUBBLICI O PRIVATI</b></p>	<p>1. I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono utilizzare cartelli segnaletici stradali allo scopo di fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni relativamente all'ubicazione dei rispettivi luoghi di cura.</p> <p>a) Tali cartelli, in numero di uno solamente, delle dimensioni massime di 3.000 cm<sup>2</sup>, devono servire più per indirizzo che per pubblicità; devono trovarsi nelle immediate vicinanze dello studio o struttura (di norma entro la distanza di due incroci stradali ) possono riportarne la denominazione e l'indirizzo ed, eventualmente, una freccia direzionale.</p> <p>b) I cartelli segnaletici possono essere collocati in "paline" contenenti altri cartelli esplicativi, sia pubblicitari che di pubblico</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 5</b></p> <p><b>CARTELLI SEGNALETICI STRADALI, MANIFESTI E STRISCIONI, DECALCOMANIE SU INFISSI ESTERNI, APPLICAZIONI ADESIVE SU AUTOMEZZI PUBBLICI O PRIVATI</b></p>	<p>servizio; su paline corrispondenti alle fermate di autobus, taxi, metropolitane etc. o in altre collocazioni, purchè nelle immediate vicinanze delle sedi dello studio o della struttura.</p> <p>c) Non è consentita l'applicazione decalcomanie raffiguranti la croce rossa o sue varianti, sui vetri delle finestre e sui cristalli di portafinestre mobili o su vetrate fisse</p> <p style="text-align: center;"><b>Non si ritiene decoroso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ricorso a cartelloni pubblicitari stradali, né a poster o manifesti esibiti in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico.</li> <li>- Il ricorso a striscioni pubblicitari siano essi costituiti da materie tangibili, siano essi immateriali e virtuali, come pannelli luminosi intermittenti o fissi esposti in luoghi pubblici, sportivi e di raduno.</li> <li>- Sponsorizzare eventi o manifestazioni, tranne il caso in cui si tratti di iniziative a scopo benefico, educativo o di solidarietà.</li> <li>- Sponsorizzare società sportive o associazioni e gruppi di altra natura utilizzando la propria denominazione di studio o struttura o ragione sociale.</li> <li>- Il ricorso, come vettore pubblicitario, a qualsiasi automezzo destinato al trasporto pubblico o privato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 6</b></p> <p><b>INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA, GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE</b></p>	<p>1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;</li> <li>b) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo di Esculapio o di altro logo rappresentativo della associazione professionale o società gestionale.</li> <li>c) se esiste accettazione delle urgenze, devono essere specificati i giorni della settimana e gli orari in cui si svolge il servizio e in caso di luoghi di cura privati, inserita la dicitura obbligatoria "Pronto Soccorso Privato"</li> </ul> <p>2. Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a diffondere nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi domiciliari ed e-mail delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione della propria attività oltre che di informazione. Tutte le inserzioni e gli articoli su periodici destinati agli esercenti attività professionali sanitarie devono essere improntati al massimo rigore onde evitare la pubblicità promozionale.</p> <p>3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA, GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE</b></p>	<p>esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti a evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo di Esculapio o dell'associazione professionale o di altro emblema rappresentativo dell'associazione professionale o società gestionale. Il testo, se emanato da struttura sanitaria, deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSERZIONI SUI GIORNALI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI</b></p>	<p>Le inserzioni su giornali e riviste da parte di studi professionali singoli o associati devono contenere tutti i riferimenti d'obbligo dei professionisti titolari: nome, cognome, titoli accademici, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo; da parte delle strutture sanitarie e case di cura private tutti i riferimenti d'obbligo per il direttore sanitario: nome, cognome, titoli professionali e accademici, domicilio professionale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo. Non devono avere dimensioni superiori a 1/3 della pagina ospitante. Devono avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale. Possono contenere notizie riguardanti l'attività professionale medica o ausiliaria, metodiche diagnostiche e terapeutiche adottate, tariffe praticate; riprodurre immagini dei titolari e, previo consenso scritto, dei collaboratori, consulenti e dipendenti. Possono essere inquadrati gli ambienti di lavoro e di accettazione, comunicati gli orari di esercizio le modalità di accesso e stampata una eventuale mappa esplicativa. Nel caso in cui esista accettazione delle urgenze devono essere specificati i giorni della settimana e gli orari in cui si svolge il servizio e in caso di luoghi di cura privati, inserita la dicitura obbligatoria " Pronto Soccorso Privato". Le inserzioni potranno riportare tutte le notizie descritte in maniera più approfondita nella sezione relativa ai contenuti; in ogni caso dovranno essere improntate al massimo rigore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLI SU RIVISTE NON PRETTAMENTE SCIENTIFICHE</b></p>	<p>a) Tutti gli articoli destinati a pubblicazione in riviste non prettamente scientifiche, che abbiano per argomento la descrizione dell'attività professionale medica, degli ambienti, delle metodiche diagnostiche terapeutiche adottate, riguardanti studi singoli o associati o strutture sanitarie o case di cura private, devono essere sottoposti a verifica preventiva da parte dell'Ordine</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLI SU RIVISTE NON PRETTAMENTE SCIENTIFICHE</b></p>	<p>onde evitare un taglio di tipo propagandistico e auto celebrativo che andrebbe a discapito degli altri colleghi.</p> <p>b) I professionisti, collaboratori in qualità di opinionisti, di quotidiani e riviste non prettamente scientifici, che confezionino articoli finalizzati a dare delle risposte di carattere medico a quesiti posti dai lettori, devono indicare nell'intestazione solo titoli di studio accademici e di carriera e nessun riferimento di indirizzo a studi privati singoli o associati, strutture sanitarie, case di cura private, presidi ospedalieri e cliniche pubbliche.</p> <p>c) tutti gli articoli costruiti da redattori di giornali o riviste, finalizzati alla esposizione di iniziative benefiche o di prevenzione volte alla collettività e organizzate da enti istituzionali o associazioni di categoria, possono riportare le dichiarazioni dei promotori dei progetti, ma non riprodurre immagini o pubblicare riferimenti precisi riguardanti i singoli volontari partecipanti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VOLANTINI INFORMATIVI E DEPLIANTS PUBBLICITARI, CARTA DEI SERVIZI</b></p>	<p>La veste grafica del volantino del depliant o della carta dei servizi deve evitare di utilizzare simboli, colori e caratteri tipografici di richiamo spiccatamente promozionale; tali veicoli possono essere consegnati ai pazienti all'interno del proprio luogo di cura; non è decorosa la distribuzione a pioggia in farmacie, in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, circoli, supermercati etc.). Possono essere diffusi all'interno dei luoghi di cura pubblici o privati o nelle farmacie solo se affissi in apposite bacheche e mai esposti in banconi, uffici di ricezione pazienti o sale d'aspetto. Possono essere recapitati a colleghi o a strutture sanitarie, avendo cura di osservare le disposizioni sull'acquisizione del consenso al ricevimento di materiale pubblicitario, previsto dalla legge sulla privacy.</p> <p>In ossequio agli articoli 27 – 30 – 31 del Codice di Deontologia Medica, il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente, senza dar luogo a indebiti condizionamenti, in virtù del proprio ruolo di guida, che il cittadino si rivolga, a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per accertamenti, cure o riabilitazioni, purché ciò non rappresenti un illecito conflitto d'interesse legato ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per se e per altri.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RICETTARI, TIMBRI CARTE PROFESSIONALI INTESTATE, BIGLIETTINI DA VISITA</b></p>	<p>a) Il ricettario personale deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome e cognome del medico, titoli professionali e accademici, domicilio professionale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo; può contenere titoli di carriera, tutoraggio, docenza e master, numero di codice fiscale, numero di partita iva e riferimenti telefonici, fax o indirizzi e-mail; è utilizzabile per la prescrizione di farmaci o prestazioni sanitarie o per la prescrizione di analisi ed esami. Dovrà sempre riportare luogo e data di compilazione della prescrizione e firma autografa e originale del medico. Il nome e il cognome del paziente o il suo codice fiscale dovranno essere indicati nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Comunque sia scritta deve essere chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti o equivoci per il paziente e il farmacista.</p>

**VEICOLO N. 10**

**RICETTARI, TIMBRI  
CARTE PROFESSIONALI  
INTESTATE, BIGLIETTINI  
DA VISITA**

I ricettari delle strutture sanitarie, oltre alla intestazione, devono specificare nome, cognome, titoli, domicilio professionale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo del Direttore Sanitario; una volta compilati, timbro personale e firma autografa e originale del medico redigente.

I ricettari dei reparti dei luoghi di cura pubblici devono contenere nell'intestazione il nominativo del dirigente responsabile e una volta compilati, timbro personale e firma autografa e originale del medico redigente.

b) Il timbro per le proprie peculiarità e il potere derivante dal suo utilizzo è nominativo, legato più al medico che al luogo di cura dove questi opera. A confermarne l'importanza è sufficiente il fatto che l'apposizione di tale sigillo sopra un semplice foglio di carta è sufficiente per confezionare una ricetta bianca o una carta intestata valida a tutti gli effetti, con tutte le varie possibilità che ne derivano: prescrizione farmaci, redazione di referti, proposizione di accertamenti, garanzia di veridicità della firma, etc. Per tutti questi motivi l'intestatario dovrà essere ben individuato sotto il profilo professionale da pazienti, colleghi, farmacisti e enti istituzionali di controllo; pertanto dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

1. Titolo professionale
2. Nome e cognome
3. Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'albo
4. Titoli accademici e di carriera

Inoltre a facoltà dell'interessato il timbro potrà contenere:

1. Domicilio fiscale
2. Codice fiscale, partita IVA, numeri di telefono, indirizzo mail, indirizzo dello studio/i dove il medico opera, eventuali attività svolte nello studio, orario di apertura.
3. I medici con doppia iscrizione possono apporre entrambi i numeri di iscrizione oppure optare per due timbri distinti
4. Simbolo di Esculapio (facoltativo)

Nel caso il timbro venisse utilizzato per formulare preventivi o redigere fatture l'intestatario dovrà inserire, oltre a quanto già d'obbligo, il proprio numero di partita IVA onde consentire la tracciabilità dei propri dati all'amministrazione finanziaria.

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RICETTARI, TIMBRI CARTE PROFESSIONALI INTESTATE, BIGLIETTINI DA VISITA</b></p>	<p>Il furto o lo smarrimento del timbro, per i pericoli di abuso di utilizzo da parte di persone non competenti che ne potrebbero conseguire, come redazione di falsi referti, prescrizioni di farmaci, etc., deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti (polizia, carabinieri, guardia di finanza) e data comunicazione all'Ordine di appartenenza. Qualora l'evento si verificasse nella provincia di pertinenza di un ordine diverso dal proprio va data comunicazione anche a questo.</p> <p>c) La carta intestata è un documento rappresentativo dello studio individuale, associato o struttura sanitaria; può contenere il simbolo di Esculapio, e nessun altro simbolo o immagine . Deve contenere, in intestazione, tutti i dati consentiti per le ricette bianche integrati dal numero di codice fiscale e dalla partita IVA. Serve per stilare preventivi, spedire lettere a colleghi e assistiti, richiedere ulteriori accertamenti, analisi, consulti, inoltrare fax.</p> <p>d) I biglietti da visita devono contenere quanto d'obbligo per le ricette, e possono contenere notizie riguardanti gli accessi e le attività svolte, numeri di telefono personali, indirizzi di residenza, indirizzi e numeri telefonici dei vari studi in cui si opera, numero telefonico per urgenze, simbolo di Esculapio. Il biglietto da visita è uno strumento estremamente personale; esso rappresenta una maniera di comunicare con pazienti, colleghi o altre categorie, quindi diventa a tutti gli effetti uno strumento di informazione pubblicitaria. Non è un documento di identità professionale, pertanto non è assimilabile a targa, timbro o ricettario, ma deve uniformarsi alle stesse regole previste per la pubblicità dell'informazione sanitaria. Deve essere decoroso nel contenuto e nella forma. Devono essere inseriti obbligatoriamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolo professionale</li> <li>2. Nome e cognome</li> <li>3. Titoli accademici</li> <li>4. Ordine di appartenenza con relativo numero di iscrizione all'Albo</li> <li>5. Domicilio fiscale</li> </ol> <p><b>Possono altresì essere inseriti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice fiscale, partita IVA</li> <li>2. Numeri di telefono</li> <li>3. Indirizzo mail</li> <li>4. Residenza</li> <li>5. Indirizzo dello studio o degli studi dove il medico opera</li> <li>6. Eventuali attività svolte nello studio</li> </ol>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RICETTARI, TIMBRI CARTE PROFESSIONALI INTESTATE, BIGLIETTINI DA VISITA</b></p>	<p>7. Orari di apertura</p> <p>8. Eventuale contatto per le urgenze fuori orario, in giornate prefestive e festive</p> <p>9. Eventuali dati del proprio sostituto</p> <p>10. Piantina stradale che segnali l'ubicazione esatta dello studio</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LETTERE AI SANITARI</b></p>	<p>A questo proposito si specifica che i professionisti possono inviare lettere o altra documentazione a gruppi di colleghi, contenenti informazioni che riguardano l'istituzione di nuovi servizi o lo svolgimento di particolari attività concernenti metodiche diagnostiche e terapeutiche adottate.</p> <p>Tali lettere dovranno essere prodotte in copia all'Ordine al fine di verificarne la veridicità e il decoro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORMAZIONE TRAMITE SERVIZI RADIOFONICI, TELEVISIVI DI EMITTENTI LOCALI E NAZIONALI</b></p>	<p>A) Gli spot pubblicitari diffusi tramite emittenti radiofoniche locali e nazionali devono avere durata conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio pubblicitario trasparente e veritiero.</p> <p>B) Gli spot pubblicitari diffusi tramite emittenti televisive locali o nazionali devono avere durata conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio trasparente e veritiero. I filmati possono riprendere gli ambienti ove viene svolta l'attività, il professionista o i professionisti titolari e previo consenso scritto, anche i collaboratori, il personale addetto e gli utenti dello studio o della struttura sanitaria. Non possono essere riprodotte immagini che non abbiano diretta attinenza con il contesto operativo dell'attività professionale.</p> <p>C) I medici, invitati in qualità di opinionisti a partecipare a servizi radiofonici o televisivi, devono improntare i propri interventi, al massimo rigore scientifico in maniera deontologicamente corretta, evitando di concretizzare la promozione e lo sfruttamento pubblicitario del proprio nome o quello di altri colleghi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORMAZIONE TRAMITE AMPLIFICATORI VOCALI</b></p>	<p>Non è da considerarsi decorosa qualsiasi forma di informazione sanitaria o pubblicità di luoghi di cura pubblici o privati tramite utilizzo di amplificatori vocali mobili o statici</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STRUMENTI MULTIMEDIALI PROMOZIONALI</b></p>	<p>I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono realizzare presentazioni multimediali della propria attività professionale, fermo restando che il contenuto delle informazioni sia trasparente e veritiero; i supporti relativi (cd, dvd etc.) possono essere distribuiti, con il consenso dei destinatari, ai colleghi, ai luoghi di cura privati e agli utenti, purché il loro contenuto sia conforme alle regole previste per le trasmissioni</p>

<p><b>VEICOLO N. 14</b></p> <p><b>STRUMENTI MULTIMEDIALI PROMOZIONALI</b></p>	<p>telesive locali e per i siti internet. Le presentazioni multimediali possono essere proiettate nei locali dello studio o della struttura che le ha prodotte.</p>
<p><b>VEICOLO N. 15</b></p> <p><b>INFORMAZIONETRAMITE INTERNET</b></p>	<p>1) È consentita la pubblicità sanitaria effettuata attraverso siti internet, sentito il parere dell'Ordine.</p> <p>2) La domanda, redatta su moduli prestampati dall'Ordine, sottoscritta in calce dall'iscritto, ovvero dal direttore sanitario della struttura sanitaria, dovrà essere corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Copia del documento di registrazione del sito</li> <li>b) Copia stampata a colori delle singole pagine di cui si compone il sito</li> <li>c) Segnalazione della presenza di eventuali filmati</li> <li>d) Comunicazione della password di accesso all'eventuale zona del sito riservata ai professionisti colleghi</li> <li>e) Dichiarazione autografa di conformità del sito ai contenuti delle presenti linee di indirizzo.</li> </ul> <p>3) L'Ordine rilascia il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>4) Ogni variazione apportata all'originaria composizione del sito necessita di nuovo parere da parte dell'Ordine.</p> <p>5) Il sito dovrà essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o dal legale rappresentante delle struttura autorizzata. I siti internet dovranno contenere i seguenti elementi di informazione: gli estremi della laurea e dell'abilitazione; l'università che li ha rilasciati; l'Ordine professionale con relativo numero di iscrizione; il numero di partita IVA per tutti i direttori sanitari e i libero-professionisti presenti in maniera continuativa o saltuaria; la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del titolare del sito, che i contenuti sono conformi alle linee guida approvate dall'Ordine.</p> <p>6) La denominazione del sito web e l'indirizzo e-mail devono contenere riferimenti diretti a identificare il medico, l'odontoiatra o la struttura sanitaria.</p> <p>7) Il sito web deve essere visualizzabile mediante l'utilizzo dei browser più comuni.</p> <p>8) Sono consentiti filmati di carattere scientifico; in tale ipotesi, ove le scene riprodotte possano turbare la sensibilità degli utenti, deve essere richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell'accesso alla pagina.</p> <p>9) Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l'installazione di software e/o plug-in a meno che questi non siano freeware o shareware.</p> <p>10) È consentita la riproduzione della piantina stradale atta a</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORMAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRAMITE INTERNET</b></p>	<p>identificare l'ubicazione dello studio medio e/o odontoiatrico e della struttura.</p> <p>11) Il sito deve avere caratteristiche adatte al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale. Non è consentito fare alcun riferimento a denominazioni commerciali di beni di consumo, presidi diagnostici e dispositivi terapeutici che possano rimandare alle relative industrie farmaceutiche o aziende produttrici o ditte importatrici e/o distributrici. Non è consentito sponsorizzare in maniera indiretta industrie farmaceutiche, aziende produttrici o ditte importatrici e/o distributrici di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, terapeutici, comparando in proprio nome o in virtù della ragione sociale che si rappresenta, in particolari elenchi realizzati divulgati e consigliati dalle medesime industrie, aziende, ditte.</p> <p>12) Sono consentiti gli spazi pubblicitari tecnici, la cui presenza sul sito ha il solo scopo di fornire all'utente strumenti utili per visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere determinati tipi di documenti come file pdf); sono consentite la compressione e la decompressione dei file per il download a condizione che si tratti di programmi shareware o freeware; sono altresì consentiti gli strumenti utili al proprietari del sito per il controllo e il monitoraggio degli accessi (contatori etc.)</p> <p>13) Il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinato unicamente ai colleghi, a condizione che lo stesso sia preventivamente identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso.</p> <p>14) E' consentita l'indicazione di contenuti ipertestuali di link e siti web rivolti a istituzioni pubbliche di rilievo nazionale (Ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità, FNOMCEO, etc.) e locale (regione, province, comuni etc.) o banche dati di carattere scientifico in ambito sanitario e a società scientifiche senza fini di lucro.</p> <p>15) È vietato l'inserimento di link e siti web di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici.</p> <p><b>Singoli medici o odontoiatri :</b> Oltre alle disposizioni di carattere generale, il medico e l'odontoiatra devono indicare nella homepage del sito l'Ordine provinciale presso il quale sono iscritti e il relativo numero d'iscrizione all'Albo.</p> <p><b>Strutture sanitarie:</b> La struttura sanitaria, qualunque sia l'ambito di attività, deve indicare sulla homepage del proprio sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata dalla autorità competente.</li> <li>b) Il nominativo del direttore sanitario, qualifica professionale ed estremi di iscrizione all'Albo</li> <li>c) Le eventuali branche specialistiche oggetto di</li> </ul>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORMAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRAMITE INTERNET</b></p>	<p>autorizzazione, con l'indicazione per ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale nonché, anche in altra pagina</p> <p>d) La carta dei servizi sanitari o comunque informazioni similari.</p> <p><b>Disposizioni transitorie</b> Tutti gli iscritti, nonché i direttori sanitari delle strutture sanitarie che abbiano attivato siti web senza il preventivo parere dell'Ordine, sono invitati a regolarizzare le proprie posizioni mediante presentazione di apposita domanda ai sensi delle presenti linee guida. È fortemente raccomandata l'adesione ai principi stabiliti dalla Health on the net foundation in merito all'informazione fornita su internet in materia di medicina e di sanità. Tali principi sono consultabili sul sito <a href="http://www.hon.ch/honcode/italian">http://www.hon.ch/honcode/italian</a> e l'adesione a tali principi consente al titolare del sito di poter inserire nella propria homepage il logo della Hon Foundation a garanzia degli utenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E-MAIL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NEWSLETTER</b></p>	<p><b>Modalità d'uso</b> L'uso della posta elettronica risulta utile per fornire ai propri pazienti gli indirizzi e i numeri di telefono dei luoghi di cura ai quali si consiglia loro di rivolgersi in casi particolari (malattia, ferie, etc.); per inviare interpretazioni sul risultato delle analisi; per fornire istruzioni sulla assunzione dei farmaci e per ogni altra forma di suggerimento utile ai pazienti. Tali messaggi possono prevedere collegamenti a materiale educativo presente nel web; a differenza delle comunicazioni telefoniche, essi rappresentano una documentazione da poter stampare e inserire nella scheda sanitaria personale del paziente, per poter meglio gestirne l'assistenza. Essendo sempre presente il rischio di intercettazione, quindi di violazione della sfera privata da parte di soggetti estranei, il medico deve aver cura di utilizzare il proprio sistema informatico in modo da ridurre al minimo tali rischi, che peraltro devono essere sempre comunicati agli utenti.</p> <p><b>Aspetti inerenti alla tutela della privacy</b> La ricezione, la conservazione e la disponibilità del messaggio telematico da parte del medico e dei suoi sostituti rientra nell'ambito del consenso richiesto. L'allargamento della possibilità di delegare personale non medico alla gestione e utilizzo del sistema informatico, configura la necessità di concordare e sottoscrivere un'integrazione del consenso che definisca chi dello staff organizzativo del medico è autorizzato ad avere accesso alla posta elettronica. Nel caso in cui il sanitario</p>

<p style="text-align: center;"><b>VEICOLO N. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E-MAIL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NEWSLETTER</b></p>	<p>predisponga un elenco di malati suddivisi per patologia ( registri di patologia), non è consentito inviare messaggi agli appartenenti a tale gruppo, se tutti i destinatari sono visibili. È doveroso invece utilizzare la “copia carbone cieca”, per impedire che ciò avvenga. È allo stesso modo vietato inviare un messaggio che contiene dati sensibili di un paziente, ad un altro così come inviare a terzi un messaggio diretto a un paziente. I testi inviati da un medico a un collega per consulto non devono contenere nome, cognome e indirizzo dell’assistito. È tassativamente vietato comunicare o diffondere a terzi l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, soprattutto per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici.</p> <p><b>Aspetti inerenti la modalità di comunicazione</b></p> <p>È obbligatorio richiedere ai pazienti di specificare l’oggetto della comunicazione, affinché i messaggi possano essere suddivisi in categorie predeterminate. Il software del medico dovrebbe essere configurato in modo da inviare conferma di ricevimento, prevedendo, in caso di propria assenza, per ferie o malattia, una risposta automatica contenente indicazioni sulla data del rientro in studio o sulla presenza di un eventuale sostituto. È opportuno che i pazienti utilizzino la funzione di risposta automatica per confermare l’avvenuta lettura della comunicazione. Ogni messaggio di posta elettronica inviato dal medico dovrà contenere un avviso chiaramente leggibile del seguente tenore: “Comunicazione medica confidenziale non sostitutiva dell’esame clinico-diagnostico”, e l’invito a inoltrare una telefonata o a recarsi nello studio per ulteriori delucidazioni, nel caso in cui i contenuti del messaggio non fossero completamente esaustivi.</p> <p>I professionisti, le associazioni di professionisti e le strutture sanitarie possono inviare periodiche newsletter ai propri pazienti, previo consenso esplicito da parte di costoro e purché i contenuti siano conformi alle indicazioni previste per i siti internet.</p>
---	--

### SEZIONE N. 3

#### Contenuto Del Messaggio

In questa sezione sono elencati i contenuti obbligatori e facoltativi del messaggio pubblicitario, tenendo conto della disciplina prevista dal Codice di Deontologia medica art. 55- 56 - 57 e dalle linee guida emanate dalla FNOMCEO

- 1) **Nominativo**
- 2) **Titolo professionale**
- 3) **Titolo accademico**
- 4) **Titolo di carriera in medicina pubblica**
- 5) **Domicilio professionale**
- 6) **Altri titoli professionali e di carriera, curriculum formativo e di professionale**
- 7) **Master universitari**
- 8) **Titoli di specializzazione**
- 9) **Attività svolta e servizi prestati carta dei servizi**
- 10) **Modalità di accesso allo studio professionale: orario e indirizzo**
- 11) **Titolari, direttori sanitari, collaboratori dipendenti e personale ausiliario**
- 12) **Tariffe professionali**
- 13) **Adesione a mutue integrative**
- 14) **Educazione sanitaria e indagini statistiche**

<p><b>CONTENUTO N. 1</b></p> <p><b>NOMINATIVO</b></p>	<p>Il testo deve sempre contenere le seguenti indicazioni d'obbligo:</p> <p>a) <b>persona fisica:</b> titolo professionale, nome e cognome, titoli accademici, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco ed escludendo denominazioni di fantasia.</p> <p>b) <b>studio associato:</b> titolo professionale, nome e cognome, titolo accademico, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo di tutti i professionisti che fanno parte dell'associazione senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco ed escludendo denominazioni di fantasia.</p> <p>c) <b>struttura sanitaria:</b> denominazione sociale o ragione sociale oggetto di autorizzazione; titolo professionale, nome e cognome, titolo accademico, Ordine di appartenenza, numero di iscrizione all'Albo del direttore sanitario e di tutti i medici presenti in forma continuativa o saltuaria, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco ed escludendo denominazioni di fantasia.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 2</b></p> <p><b>TITOLO PROFESSIONALE</b></p>	<p>a) Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi devono indicare il titolo professionale di medico chirurgo;</p> <p>b) Gli iscritti all'Albo degli odontoiatri, laureati in odontoiatria e protesi dentaria, devono indicare il titolo professionale di odontoiatra oppure odontoiatra e protesista dentale.</p> <p>c) i laureati in medicina e chirurgia non specializzati in odontoiatria, iscritti all'Albo degli odontoiatri, possono indicare o il titolo di odontoiatra o quello di medico chirurgo odontoiatra o quello di medico</p>

<p><b>CONTENUTO N. 2</b></p> <p><b>TITOLO PROFESSIONALE</b></p>	<p>chirurgo dentista.</p> <p>d) i laureati in medicina e chirurgia, specializzati in odontoiatria, iscritti al solo Albo degli odontoiatri, possono indicare o il titolo di odontoiatra, o il titolo di medico chirurgo odontoiatra, o il titolo di medico chirurgo specialista in ... (denominazione esatta della specialità come riportato sul diploma)</p> <p>e) gli iscritti a entrambi gli albi possono indicare o il titolo di odontoiatra, o il titolo di medico chirurgo odontoiatra, o il titolo di medico chirurgo specialista in ... (denominazione esatta della specialità come riportato sul diploma)</p> <p>f) tutti i medici operanti in strutture pubbliche o private sotto qualsiasi veste entro i confini della provincia di Sassari, devono sempre indicare l'Ordine di appartenenza e il numero di iscrizione all'Albo.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 3</b></p> <p><b>TITOLO ACCADEMICO</b></p>	<p>a) <b>Il titolo di dottore</b> può essere utilizzato da tutti gli iscritti agli albi – medici chirurghi o odontoiatri in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile.</p> <p>b) <b>Il titolo di professore</b> può essere utilizzato dai seguenti medici iscritti all'Albo:</p> <p>- <b>professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati.</b> Possono fare uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti d'ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stata conferita, con apposita deliberazione della facoltà, la titolarità dell'insegnamento; l'uso del titolo è limitato al periodo d'insegnamento</p> <p>c) <b>professori a contratto</b> ex art. 25 e 100 del D.P.R. 382/1980 e art. 4 D.P.R. 162/1982. Per costoro la dizione "professore" deve essere accompagnata dall'indicazione senza abbreviazioni "a contratto in ... presso la Facoltà di ... o scuola di ... per l'anno accademico...; l'uso del titolo è limitato al periodo dell'insegnamento"</p> <p>d) <b>libero docenti</b> con docenza confermata ex art. 10 legge 1175/1958. Per costoro la dizione "Professore" deve essere accompagnata dall'indicazione, senza abbreviazione di "libero docente in ... specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 4</b></p> <p><b>TITOLO DI CARRIERA IN MEDICINA PUBBLICA</b></p>	<p>Possono essere utilizzati i seguenti titoli:</p> <p>a) <b>dirigente di I livello</b></p> <p>b) <b>dirigente di II livello</b></p> <p>c) <b>Il medico convenzionato con il S.S.N.:</b> può utilizzare la dicitura: "<b>Convenzionato con il SSN</b>" preceduta dalla specifica attività svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medico di medicina generale</li> <li>- Medico di continuità assistenziale</li> <li>- Pediatria di base</li> <li>- specialista in ....</li> </ul> <p>Il titolo di medico convenzionato con il SSN e i titoli di carriera dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti degli art. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 5</b></p> <p><b>DOMICILIO PROFESSIONALE</b></p>	<p>a) I medici, nei casi prescritti dalle presenti linee guida, devono indicare l'indirizzo dello studio professionale, se ne sono in possesso. I medici collaboratori o dipendenti in qualità di consulenti devono indicare il proprio domicilio fiscale.</p>

<p><b>CONTENUTO N. 5</b></p> <p><b>DOMICILIO PROFESSIONALE</b></p>	<p>b) <b>Le associazioni professionali</b> devono indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.</p> <p>c) <b>Le strutture sanitarie e le case di cura private</b> devono indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata e l'iscrizione all'Albo del direttore sanitario.</p> <p>d) Quando il medico svolge la propria attività in più studi o sedi, possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.</p>
<p><b>CONTENUTO N.6</b></p> <p><b>ALTRI TITOLI PROFESSIONALI E DI CARRIERA, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE</b></p>	<p>I medici possono rendere noto il proprio curriculum formativo e professionale, citando il possesso di ulteriori titoli professionali (ad es. dottorati di ricerca) o di carriera (ad es. incarichi e responsabilità presso strutture sanitarie pubbliche o private, attività di tutoraggio o di docenza etc.), la partecipazione a corsi di perfezionamento universitari, la frequenza a eventi formativi, la pubblicazione di lavori scientifici etc. I dati riportati nel curriculum devono essere obiettivi e certificabili e devono consentire di individuare le fonti presso le quali poter ottenere conferma.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 7</b></p> <p><b>MASTER UNIVERSITARI</b></p>	<p>a) I sanitari possono indicare il possesso di un titolo di <b>Master di II livello</b> se conseguito presso Università italiane a norma del Decreto ministeriale 509/99 utilizzando la dizione “ Master universitario in ...” con indicazione della denominazione attribuita dall'Università.</p> <p>b) Per i master di II livello conseguiti all'estero, trattandosi di una procedura di riconoscimento accademico, è necessario richiedere la dichiarazione di valore al MIUR - Direzione Generale per l'Università</p>
<p><b>CONTENUTO N. 8</b></p> <p><b>TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE</b></p>	<p>a) I medici devono indicare <b>il titolo di specializzazione conseguito presso le Università italiane</b> senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e usando <b>l'esatta denominazione riportata sul diploma</b>.</p> <p>b) <b>I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese dell'Unione Europea</b> possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.Lgs 368/1999.</p> <p>c) <b>I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese straniero, non appartenente all'Unione Europea</b>, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.P.R. 394/1999.</p> <p>d) <b>Il titolo di “medico psicoterapeuta”</b> può essere utilizzato dai sanitari inseriti nell'elenco speciale annesso all'Albo dei medici chirurghi, previsto dalla legge 56/1989.</p> <p>e) I medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale possono indicare il <b>titolo di “medico di medicina generale”</b> al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il 31.12.1994.</p> <p>f) I medici che esercitano le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgg 626/94 possono indicare il titolo di <b>“ medico competente D.Lgs 626/94”</b>.</p> <p>g) <b>Il professionista non specialista</b> può fare menzione della particolare <b>disciplina specialistica che esercita</b>, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità, e <b>non inducano</b> in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale a tempo pieno nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di</p>

<p style="text-align: center;"><b>CONTENUTO N. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE</b></p>	<p>specializzazione, effettuato presso luoghi di cura pubblici o istituzioni private accreditate. <b>L'attività svolta</b> e la <b>sua durata</b> devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dai relativi responsabili sanitari o mediante autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli art. 46 - 47 - 75 - 76 del DPR 445/2000; tale autocertificazione può venire prodotta anche da coloro che hanno esercitato, per almeno 5 anni e in maniera prevalente la disciplina specialistica nello studio personale o associato o struttura sanitaria. L'Ordine si riserva la facoltà di approvare o respingere tali autodichiarazioni. Il medico non può utilizzare le espressioni: "studio/struttura specializzata in ..." oppure: "si espletano discipline specialistiche in ...", quando non ha conseguito il titolo di specializzazione relativo alla disciplina indicata, oppure nei casi in cui il corrispondente corso di specializzazione non è previsto dall'ordinamento universitario italiano.</p> <p>h) il medico può menzionare lo svolgimento di attività riguardanti varie sottobranchie della medicina e odontoiatria, per le quali, allo stato, non è contemplato alcun corso di specializzazione, utilizzando termini che non inducano in errore sul possesso di titolo specifico. Tale dichiarazione può essere effettuata, previo parere dell'Ordine espresso dopo valutazione dell'iter formativo di approfondimento nella particolare disciplina. Quanto non contemplato nel predetto regolamento sarà valutato a parte dalla Gruppo di Lavoro Pubblicità dell'Informazione Sanitaria.</p> <p>i) <b>Non è consentito</b> l'utilizzo della denominazione ufficiale della specialità da parte di professionisti non specialisti per quelle attività che per legge possono essere esercitate solo da professionisti in possesso di specifico titolo (ad esempio <b>medicina nucleare, anestesia e rianimazione, radioterapia, radiologia, radiodiagnostica, neuroradiologia, medicina del lavoro, odontoiatria, chirurgia maxillofacciale</b>).</p> <p>l) Nelle <b>associazioni professionali</b> ciascun professionista aderente all'associazione deve indicare sempre il titolo di specializzazione posseduto.</p> <p>m) Le <b>strutture sanitarie</b> devono indicare il titolo di specializzazione posseduto dal direttore sanitario e dai professionisti operanti nella struttura, secondo quanto previsto dall'atto autorizzatorio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONTENUTO N. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITÀ SVOLTA E SERVIZI PRESTATI CARTA DEI SERVIZI</b></p>	<p>a) I medici possono indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale e i servizi offerti alla cittadinanza.</p> <p>b) Le <b>associazioni professionali</b> possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.</p> <p>c) Per quanto riguarda l'attività effettivamente svolta e i servizi erogati in concreto deve essere utilizzata una terminologia descrittiva che consenta di fornire una informazione corretta, senza nel contempo ingenerare equivoci circa il possesso di particolari titoli. A questo scopo è opportuno fare riferimento, sia per le attività svolte che per i servizi prestati, alla terminologia descrittiva contenuta nel nomenclatore tariffario regionale o a giudizio dell'Ordine nel caso in cui non sussistano tali riferimenti.</p> <p>d) In particolare per quanto concerne le cosiddette "<b>medicines non convenzionali/Complementari</b>", l'Ordine farà riferimento alle linee guida approvate dalla FNOMCeO il 19.05.2002 sulle Medicine e Pratiche non convenzionali recepite dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con propria delibera;</p>

<p><b>CONTENUTO N. 9</b></p> <p><b>ATTIVITÀ SVOLTA E SERVIZI PRESTATI</b></p> <p><b>CARTA DEI SERVIZI</b></p>	<p>e) In ogni caso i medici e le associazioni di professionisti, per poter pubblicizzare l'attività effettivamente svolta, devono essere in grado, a richiesta, di documentare il possesso di specifiche competenze culturali, scientifiche e professionali nello specifico settore di interesse, fermo restando che il professionista si assume la responsabilità completa di quanto diffuso con il messaggio pubblicitario.</p> <p>f) <b>Le strutture sanitarie</b> possono indicare tutte le attività svolte e i servizi prestati.</p> <p>Nelle branche oggetto di autorizzazione, al fine di fornire all'utenza una più ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio le attività e i servizi erogati, fermo restando che non deve farsi uso di una terminologia di fantasia e reclamistica, e che, al contrario, sia scientificamente provata.</p> <p>g) Nel caso in cui le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie si avvalgano, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, di particolari strumenti o attrezzature, possono indicarne il tipo e le caratteristiche, avendo cura di non citare il nominativo del produttore e il nome commerciale del presidio usato e darne assicurazione che l'apparecchiatura corrisponde ai requisiti di conformità previsti dalla normativa vigente. Può essere indicato il tipo di prestazioni e di risultati diagnostico terapeutici che l'apparecchiatura è in grado di fornire, purchè tale informazione sia scientificamente fondata e senza, pertanto, ingenerare negli utenti illusorie e immotivate aspettative di successo.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 10</b></p> <p><b>MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STUDIO PROFESSIONALE: ORARIO E INDIRIZZO.</b></p>	<p>I medici e le associazioni di professionisti e le strutture sanitarie, oltre all'indirizzo della sede di svolgimento dell'attività, possono indicare gli orari di apertura dello studio o della sede e le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e / o domiciliari.</p> <p>Può essere pubblicata una mappa stradale per indicare l'ubicazione dello studio o della struttura. Possono essere pubblicati i numeri telefonici relativi a impianti fissi o mobili, il numero di fax, eventuali indirizzi di posta elettronica e l'eventuale indirizzo del sito internet. Possono essere pubblicizzate informazioni su documenti necessari, sia amministrativi che sanitari, per l'accettazione del paziente.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 11</b></p> <p><b>TITOLARI, DIRETTORI SANITARI, COLLABORATORI DIPENDENTI E PERSONALE AUSILIARIO</b></p>	<p>Le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono indicare la presenza di personale medico, avendo cura di specificare titolo professionale, nome e cognome, eventuale specializzazione, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'Albo. Tutti i medici che svolgono attività in forma singola o associata o in qualità di direttori sanitari, consulenti, collaboratori, dipendenti, di studi o strutture sanitarie private, a titolo continuativo o saltuario, sono tenuti a esibire, durante l'esercizio delle proprie funzioni professionali, il cartellino da camice identificativo rilasciato dall'Ordine. Gli studi professionali, mono o associati, le strutture sanitarie possono altresì indicare l'eventuale presenza di collaboratori laureati (es. fisioterapisti, logopedisti, optometristi, dottori in scienze infermieristiche) oppure infermieri o ausiliari che vi operano.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 12</b></p> <p><b>TARIFFE PROFESSIONALI</b></p>	<p>I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenuti, dietro richiesta, a far conoscere preventivamente alla cittadinanza le tariffe praticate per le prestazioni sanitarie erogate.</p> <p>Nell'ambito del regime libero – professionale, fermo restando il principio d'intesa diretta tra professionista e cittadino, le tariffe devono essere</p>

<p><b>CONTENUTO N. 12</b></p> <p><b>TARIFFE PROFESSIONALI</b></p>	<p>commisurate alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impiegati e non possono essere subordinate ai risultati delle prestazioni medesime.</p> <p>a) Le tariffe devono essere indicate in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali o a gruppi di prestazioni fra loro coordinate, seguendo le denominazioni espresse nei tariffari e nomenclatori ufficiali. Gli importi dovranno essere valutati in euro.</p> <p>b) La <b>pubblicizzazione delle tariffe non deve costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario.</b></p> <p>c) Non è consentito pubblicizzare l'effettuazione di prestazioni a titolo gratuito o con particolari percentuali di sconto; la riduzione delle tariffe è consentita solo in regime di apposite convenzioni con associazioni di mutualità volontaria integrativa.</p> <p>d) Il sanitario può, in particolari circostanze, effettuare eccezionalmente anche prestazioni a titolo gratuito, se inserite in particolari progetti di prevenzione o di solidarietà approvati dall'Ordine o limitatamente ai casi consentiti dall'art. 54 del codice di deontologia medica e purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.</p>
<p><b>CONTENUTO N 13</b></p> <p><b>ADESIONE A MUTUE INTEGRATIVE</b></p>	<p>I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono indicare l'eventuale adesione ad <b>associazioni di mutualità volontaria integrativa</b> con le quali abbiano stipulato apposite convenzioni per erogare prestazioni sanitarie in favore dei soci delle associazioni medesime. Le tariffe praticate ai pazienti associati a mutue integrative possono essere indicate a valore assoluto oppure esplicitando la percentuale di riduzione rispetto alla tariffa ordinariamente applicata. In ogni caso, pur ammettendo l'applicazione di detrazioni ben determinate il compenso non dovrà mai essere irrisorio, inadeguato e inopportuno per la dignità professionale. Gli onorari non potranno in alcun modo essere inferiori a quelli fissati dal sistema sanitario nazionale per analoghe prestazioni svolte in regime di libera professione intra moenia, nell'interesse della salvaguardia della salute del paziente e garanzia del minimo decoro per la categoria.</p>
<p><b>CONTENUTO N. 14</b></p> <p><b>EDUCAZIONE SANITARIA E INDAGINI STATISTICHE</b></p>	<p>I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono pubblicare messaggi contenenti temi di educazione sanitaria, in relazione alle proprie specifiche competenze. In ogni caso è raccomandato che venga citata la letteratura scientifica di riferimento, al fine di attestarne la rigorosa fondatezza. Nell'ambito di tale informazione, possono essere pubblicati risultati di indagini statistiche anche relative a prestazioni sanitarie e anche in modo comparativo, purché venga fatto riferimento a dati resi pubblici o comunque elaborati dai competenti organismi di controllo o istituzioni sanitarie o da fonti ufficiali certificate.</p>

## **SEZIONE N. 4**

### **VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

In questa sezione è illustrata la procedura di comunicazione dei testi dei messaggi pubblicitari all'Ordine, in maniera che ne possa valutare, per quanto riguarda l'estetica, la dignità e il decoro e per quanto attiene ai contenuti, la trasparenza e la veridicità.

I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi, le associazioni di professionisti e le strutture sanitarie possono effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria con gli strumenti pubblicitari sopra descritti e nel rispetto dei requisiti estetici e di contenuto sopra elencati, previa autocertificazione obbligatoria in carta libera redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ordine e scaricabili dal sito [www.omceoss.org/](http://www.omceoss.org/)

In tale documento dovranno essere indicati gli strumenti pubblicitari utilizzati e il loro contenuto attestando che il messaggio è diffuso conformemente alle norme del Codice di deontologia medica e alle linee guida sulla pubblicità sanitaria allegate al Codice di deontologia medesimo.

L'Ordine, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo dell'esercizio della professione medica, nell'interesse della collettività, valuta il contenuto, l'aspetto dei messaggi pubblicitari o meramente informativi, in qualunque forma esposti o tramite qualsiasi supporto diffusi, compresa la carta intestata e i ricettari, in base alle presenti linee guida e nella salvaguardia del decoro e della dignità della professione, in ossequio alle disposizioni di legge.

Per la pubblicazione di siti internet, il titolare del sito è tenuto a segnalare all'Ordine (per le strutture sanitarie compete al direttore sanitario) di aver pubblicato il sito, dichiarando sotto la propria personale responsabilità di essersi conformato alle norme del Codice Deontologico e alle linee guida allegate al Codice medesimo.

L'Ordine si riserva il diritto di effettuare verifiche, sui siti internet sanitari di cui venga a conoscenza, siano essi diretti da iscritti ai propri Albi, siano essi diretti da appartenenti ad altri Ordini provinciali dello Stato Italiano, per controllare se quanto dichiarato nei messaggi corrisponda al vero.

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari e gli iscritti ad altri Ordini che svolgono nell'ambito della provincia di Sassari, attività medica entro studi professionali individuali o associati, case di cura private, strutture sanitarie, presidi socio assistenziali e altri luoghi di cura che necessitano, per svolgere la propria funzione, della figura di un direttore sanitario, dovranno attenersi alle su descritte linee di indirizzo. Eventuali inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dall'organismo disciplinare.

## **SEZIONE N. 5**

### **DIVIETI**

In questa sezione si riassumono le principali limitazioni al contenuto pubblicitario, valevoli per tutti gli strumenti utilizzati.

- 1) Non è ammessa la pubblicità sanitaria ingannevole, ossia quella idonea a indurre in errore l'utente tanto da pregiudicarne il suo comportamento;
- 2) Non è ammessa la pubblicazione di notizie che ingenerano aspettative illusorie, che siano false o non verificabili o che possono provocare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inopportuni dal punto di vista clinico;
- 3) Non è ammessa la pubblicità comparativa, cioè quella che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti, se non utilizzando dati statistici resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti o da fonti ufficiali certificate;
- 4) Non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri della pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
- 5) Non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli;
- 6) Non è ammesso informare l'utenza circa indagini statistiche relative ai propri servizi sanitari resi alla collettività o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate;
- 7) Non è ammesso ospitare spazi pubblicitari riservati ad aziende farmaceutiche o produttori di dispositivi o tecnologie utilizzate in campo sanitario o fare alcun riferimento a denominazioni, industrie, aziende, ditte, prodotti commerciali della sfera medica;
- 8) Non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta né in forma indiretta, né, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

La modulistica già predisposta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 art. 46 – 47, con la quale il dichiarante, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale per dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere / art. 75 DPR 445 / 2000, attesti, oltre ai dati personali, titoli, ragione sociale, appartenenza all'Ordine e numero di iscrizione all'Albo, che i contenuti informativi riportati in cartaceo e/o in internet non sono in contrasto con quanto disciplinato dagli art. 55 - 56 - 57 del Codice di Deontologia Medica, nonché dalle linee guida approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari.

La modulistica è scaricabile dal sito dell'Ordine [www.omceoss.org](http://www.omceoss.org)

La domanda può essere presentata agli uffici dell'Ordine tramite posta ordinaria, fax, e-mail, pec o consegnata a mano con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

Il gruppo di lavoro per la pubblicità dell'Informazione sanitaria verificherà la domanda ricevuta e trasmetterà il proprio parere al Consiglio direttivo dell'Ordine che delibererà di conseguenza.

Il Gruppo di Lavoro per la pubblicità dell'Informazione sanitaria è così composto:

dott. Azzena Carlo	carloazzena@yahoo.it
dott. Bazzoni Giancarlo	studiomedicobazzoni@gmail.com
dott. Pinna Antono	studiopinnaaho@hotmail.it

### Piccolo Glossario Informatico

- **Applicazione:** insieme di istruzioni informatiche che hanno lo scopo di rendere possibile un servizio o una serie di servizi o strumenti utili.
- **Banner:** striscia che solitamente compare nella testata di ogni sito internet e che contiene il nome del sito stesso. In Italia molto spesso viene definito banner il “Banner ad”, che è in realtà un link che reindirizza l’utente verso il sito internet pubblicizzato.
- **Browser:** programma (software) che consente di usufruire dei servizi di connettività in Rete (on-line) come ad esempio Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.
- **Cookies:** file di testo di piccola dimensione, vengono usati dai vari siti Internet a fini statistici, senza violazione della privacy dell’utente. I siti Internet li sfruttano per controllare quante volte uno stesso utente accede al sito web o per memorizzare informazioni che possano rendere migliore la navigazione all’interno del sito.
- **Download:** l'azione di ricevere o prelevare dalla rete (es. da un sito web) un file, trasferendolo sul disco rigido (hard disk) del computer o su altra periferica dell'utente (pennina USB)
- **File:** contenuto informatico di vario tipo, può essere un’immagine, un video, un contenuto sonoro, un programma.
- **Form:** l'interfaccia di un'applicazione che consente all'utente di inviare uno o più dati liberamente inseriti dallo stesso; per descriverlo, può essere utile la metafora della "scheda da compilare" per l'inserimento di dati. Nella maggior parte dei casi il termine è riferito a form contenute in una pagina web: ad esempio le caselle di testo e i menu a tendina di una pagina di registrazione costituiscono un form
- **Freeware:** software (programma) a libera distribuzione, facilmente scaricabile (download) da pagine web (siti internet), a licenza completamente gratuita e messo a disposizione della comunità.
- **Internet:** è una rete di computer mondiale ad accesso pubblico, attualmente rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa, e che offre all'utente tutta una vasta serie di possibili contenuti e servizi.
- **Link:** collegamento fra diverse pagine (detto anche collegamento ipertestuale)
- **Log In:** accesso mediante username (nome distintivo utilizzabile su internet al posto del nome proprio) e password ad una zona di un sito internet accessibile solo dopo iscrizione
- **PDF:** Portable Document Format, usato per rappresentare documenti di testo o immagine, in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

- **Plug-in:** programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne le funzioni.
- **Pop-Up:** sono degli elementi che compaiono improvvisamente durante la navigazione in modo da attirare l'attenzione dell'utilizzatore.
- **Server:** componente informatico che fornisce, a livello logico e a livello fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (chiamate client cioè clienti) mediante l'utilizzo di una rete di collegamenti fra computer (rete informatica)
- **Shareware:** software (programma) a libera distribuzione scaricabile (download) con facilità da internet e utilizzabile in versione di prova, quindi incompleta di alcune funzionalità, durante un limitato arco di tempo al termine del quale si deve effettuare l'acquisto della licenza via internet, solitamente mediante le opzioni del programma stesso, per poter utilizzare il programma in maniera completa.
- **Software o programma:** programma o insieme di programmi in grado di funzionare su un computer e in grado di svolgere determinate azioni (sistemi operativi, scrittura, database, etc etc...)
- **Upload:** caricamento dati su un server, è il contrario di download
- **Web:** abbreviazione di "World Wide Web" (www), è uno spazio elettronico e digitale di Internet destinato alla pubblicazione di contenuti multimediali (testi, immagini, audio, video, etc.), permette la navigazione fra i vari siti internet
- **Webmaster o Webengineer:** chi progetta, costruisce e amministra un sito web.